

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ambito Territoriale di Milano- Ufficio Contenzioso Civile

Tel. 02.92891520 – Fax 02.92891583

Via Soderini, 24 – 20146 Milano

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it

RG. 2572/2018

Udienza: 08/06/2018

Giudice : Dr.ssa BERTOLI

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione lavoro

MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

su ricorso ex art.414 c.p.c.

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** in persona del Direttore in carica, **l'Ambito Territoriale di Milano**, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Avv. Emanuela Lucia Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M), funzionario in servizio presso lo stesso Ambito territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini, 24, Pec: uspmi@postacert.istruzione.it

Resistente

contro

DI FEDE ROSALBA (DFDRLB62S54G580I) rappresentata e difesa **dall'avv. Elisa Cosentino** del Foro di Enna.

Ricorrente

* * *

Con ricorso proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, premessi i fatti di cui al ricorso stesso, la ricorrente chiede che l'intestato Tribunale si pronunci nel merito per:

- DICHIARARE il diritto ad ottenere la sede definitiva scuola primaria, posto comune, presso la Provincia di Enna o in altre Province siciliane così come espresse nella mobilità a.s. 2016/2017.
- Ovvero, DICHIARARE il diritto ad ottenere immediato trasferimento per effetto delle procedure di mobilità per il 2016/2017 procedendo all'immediato trasferimento nella prima sede richiesta in domanda di mobilità 2016 presso in provincia di Enna o, in subordine, in altra Provincia della Sicilia rispetto a docenti di FASE D preferiti
- Con condanna alle spese.

* * *

La resistente Amministrazione, contesta, in fatto e in diritto, quanto *ex adverso* dedotto nel



ricorso introduttivo del presente giudizio, eccependone l'infondatezza dello stesso per i seguenti motivi.

I FATTI

La ricorrente:

- Il 01/09/2015 è **stata immessa in ruolo come docente in Provincia di Milano** ai sensi della Legge 107/2015, art.1, comma 98, lettera c) – graduatorie ad esaurimento – scuola primaria – posto comune (**all.1**). In data 01/09/2016 le è stata assegnata la sede definitiva presso la Scuola Primaria di Muratori e Menotti Pio – Ambito LOM0021.
- Come previsto dalla stessa Legge 107/2015, ha presentato **Domanda di Mobilità (FASE C)** per l'a.s. 2016/2017 (**all.2 con allegati**). In esito alla elaborazione delle domande, la docente non ha ottenuto il trasferimento in Sicilia per indisponibilità di posti mantenendo, così, la sede di titolarità in Milano con 18 punti, ha ottenuto assegnazione di incarico triennale dal 01/09/2016 in Lombardia Ambito 0021 da lei indicata in 39° posizione tra le preferenze territoriali.
- Nell'anno scolastico 2015/2016 ha svolto servizio a Piazza Armerina (EN) con supplenza fino al 30.06.2016.
- La docente fino all'08.06.2018 non presterà servizio in quanto ha presentato domanda di congedo per assistenza a familiare con grave handicap (cfr. all. 1)

IN VIA PRELIMINARE

ECCEZIONE DI DECADENZA/PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

Si eccepisce l'intervenuta decadenza del diritto ad impugnare l'assegnazione di incarico triennale nella Provincia di Milano intervenuto d'ufficio in quanto la docente non aveva indicato che 6 preferenze territoriali tutte della regione Sicilia.

Con decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Milano – prot. 11164 del 29 luglio 2016 - è stato pubblicato l'elenco degli insegnanti di ruolo di scuola primaria che hanno ottenuto il trasferimento della scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017. In calce al decreto sono posti precisi termini per proporre istanza di conciliazione ai sensi degli artt.135, 136, 137, 138 del CCNL 29/11/2007 e le modifiche apportate al codice civile dall'art.31 della L.183/2010 e per proporre conciliazione e arbitrato.

La istante non ha proposto nei termini alcuna proposta di conciliazione e non ha impugnato l'intervenuto trasferimento.

Inoltre, l'art.32 della Legge 183/2010 ha introdotto per la prima volta dei termini di decadenza per l'impugnazione del provvedimento con cui il datore di lavoro dispone il trasferimento del lavoratore da una sede a un'altra. In particolare, il comma 3, lett. c) della disposizione da ultimo citata, estende la disciplina dell'impugnazione dei licenziamenti ex art. 6, L. n. 604/1966 al trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento. La *ratio* della norma è chiaramente dettata dalla *“esigenza di impedire il dannoso protrarsi di situazioni di incertezza relative alla sussistenza del rapporto lavorativo”*.

L'art. 6 della L. 604/1966 ha previsto:

“Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa



in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni (il termine si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data del 18 luglio 2012 così modificato dall'art. 1, comma 39, L. n. 92/2012- Riforma Fornero), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.

In particolare, la nuova disciplina prevede che:

- entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento, il lavoratore deve impugnare il trasferimento;
- entro 180 giorni dalla predetta impugnazione è necessario, a pena di decadenza dall'impugnazione, presentare ricorso al giudice del lavoro;
- nel caso in cui sia stata presentata domanda di conciliazione e il relativo tentativo non sia riuscito il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 60 giorni.

Al rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione si applica la normativa civilistica.

L'art.2, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che:

“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (...)”

Nell'ambito del lavoro pubblico, la P.A. esercita il potere di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001), che è esclusivamente disciplinato dalle disposizioni del cod. civ., delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 (artt. 2, commi secondo e terzo, e 51).

La Legge 04/11/2010 n.183, comma terzo lett. c), estende espressamente la disciplina dettata per l'impugnazione del licenziamento anche al trasferimento ai sensi dell'art.2103 c.c.

Pertanto, il diritto del pubblico dipendente, avuto riguardo all'ipotesi del trasferimento, in mancanza di specifiche discipline recate dai contratti collettivi, non può che rapportarsi alla garanzia apprestata dal suddetto art. 2103, primo comma, ultimo periodo, cod. civ. (che non risulta derogato, per questa parte, dall'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001).

La nozione di trasferimento del lavoratore, ai sensi dell'art. 2103, primo comma (ultima parte), c.c., implica ordinariamente il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, il quale, però, non è di per sé idoneo a configurare l'ipotesi del trasferimento quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa. Nell'ambito del lavoro pubblico, la P.A. esercita il potere di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d.lgs.



n. 165 del 2001), che è esclusivamente disciplinato dalle disposizioni del cod. civ., delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 (artt. 2, commi secondo e terzo, e 51). Pertanto, il diritto del pubblico dipendente, avuto riguardo all'ipotesi del trasferimento, in mancanza di specifiche discipline recate dai contratti collettivi, non può che rapportarsi alla garanzia apprestata dal suddetto art. 2103, primo comma, ultimo periodo, cod. civ. (che non risulta derogato, per questa parte, dall'art. 52 D.lgs. n. 165 del 2001), con la conseguenza che il datore di lavoro non può trasferire il dipendente da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Nel caso in esame la ricorrente non ha presentato impugnazione nel termine di 60 giorni dalla notizia del trasferimento e, avendo depositato ricorso nel mele di marzo 2018, ampiamente oltre il termine in cui ha avuto conoscenza del trasferimento nell'ambito LOMBARDIA 0021, è decaduta dal diritto di proporre ricorso innanzi al giudice del lavoro in quando ben oltre il termine di sessanta giorni prescritto dall'art.6 della L.604/1966. Si veda in tal senso Trib. Milano, sent.3391 del 23/02/2018, giudice Capelli, (all.3).

IN DIRITTO E NEL MERITO

1. Carenza di interesse ad agire e omessa prova del diritto

La docente, nell'anno scolastico 2016/2017, è rientrata nella Fase C della Mobilità.

La docente chiede il trasferimento interprovinciale per scuola primaria, posto comune, in Provincia di Enna o Siracusa o viciniori.

Orbene, non ha prodotto prova che docenti in FASE C, con punteggio inferiore, abbiano ottenuto cattedra nelle sedi indicate nel 2016.

La ricorrente, ha presentato nel 2017 domanda di trasferimento interprovinciale per la Sicilia.

La docente non ha prodotto prova che docenti con punteggio inferiore abbiano ottenuto il trasferimento interprovinciale nel 2017.

Nessun illecito è stato conseguentemente commesso dalla amministrazione.

2. La Mobilità 2016

L'amministrazione scrivente chiede comunque che venga rigettato il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

La ricorrente chiede che venga dichiarata l'illegittimità della procedura di Mobilità del 2016 in quanto docenti con punteggio inferiore al proprio sarebbero stati trasferiti in ambiti territoriali della Sicilia da Fase C e da Fase D della Mobilità. Approfondiamo insieme le singole questioni sollevate da parte ricorrente.

Docenti trasferiti in Sicilia da FASE C.

Si dichiara, in questa sede, che nessun docente in FASE C è stato trasferito in Sicilia in esito alla procedura di Mobilità 2016.

Nessuna prova contraria è stata addotta. Nessuna prova a sostegno della domanda proposta dalla ricorrente è stata prodotta a sostegno dell'assunto.



Docenti trasferiti in FASE D.

Si lamenta che non sarebbe stato rispettato l'ordine di assegnazione delle cattedre previsto dal CCNI per cui docenti in FASE D della Mobilità sarebbero stati trasferiti in Sicilia mentre, per espressa disposizione, dovevano essere soddisfatti solo successivamente ai docenti in FASE C.

La Legge 107/2015 ha posto in essere un sistema complesso di assunzione di docenti a cui ha fatto seguito, nell'anno scolastico successivo, un parimenti complesso sistema di completamento per l'assegnazione definitiva di cattedre attraverso l'obbligatorietà di presentazione di istanza di mobilità: e senza, con ciò, portare nocumento ai diritti già consolidati di altri docenti.

Vediamo il sistema assunzionale straordinario per l'a.s. 2015/2016 posto in essere dalla Legge n.107/2015.

L'art.1, comma 96, ha espressamente previsto:

“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

- a) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n.75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;*
- b) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”.*

L'ordine delle operazioni di nomina, le scelte degli interessati e l'assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2015/2016 sono state invece regolamentate dai successivi commi 98, 99 e 100 dello stesso art.1.

“98.Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- a) I soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;*
- b) In deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel*



limite dei posti vacanti e disponibili in organico che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

- c) In deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.

Terminata questa prima fase di assunzioni, per l'anno 2016/2017 la stessa legge citata ha previsto una ulteriore fase di mobilità nazionale estesa a tutti i docenti immessi in ruolo (art. 1, comma 108).

“108.Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.”

I docenti immessi in ruolo ex art.1, comma 98 lett. a) L.107/2015 da Graduatorie ad Esaurimento, provengono dalle cosiddette “Fasi 0 o A” del piano assunzionale ed hanno potuto avere la cattedra in quanto immediatamente disponibile rispetto alla propria posizione in GAE provinciale (cattedre disponibili per coprire il naturale *turn over*).

Per disposizione legislativa, tale particolare categoria di docenti non ha avuto l'obbligo di presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ex art.1, comma 108 L.107/2015, ben potendo mantenere quella già assegnata a far data dal 01/09/2015.

Il comma 108, infatti, impone l'obbligo di presentare domanda di mobilità nazionale solo ai “soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)” con esclusione, quindi:

- dei soggetti assunti da Graduatorie di Merito del Concorso 2012;
- Dei soggetti assunti ex comma 98, lettera a).

Tali docenti, quindi, non avevano l'obbligo di presentare la domanda di Mobilità, ma solo l'obbligo di proporre istanza di mobilità all'interno della stessa provincia per ottenere la sede definitiva al termine dell'anno di prova nella stessa provincia (FASE A, punto 2, della mobilità



o FASE B3 qualora assunti da Graduatorie di Merito). Qualora avessero voluto ambire a trasferimento in altra provincia sarebbero rientrati nella cosiddetta (FASE D).

Le cattedre assegnate a tale categoria di docenti (art.1, comma 96, *lettera a*, e comma 98, *lettera a*) sono da considerarsi non disponibili per le operazioni di mobilità nazionale del 2016.

Come si legge nel comma 108, quindi, i posti disponibili per la mobilità a favore dei docenti di FASE C della Mobilità sono solo quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE con esclusione totale dal novero dei posti disponibili a favore dei docenti di FASE C dei posti già assegnati ai docenti assunti con comma 98 lettera a) e con comma 98 lettere b) e c), ma da Graduatorie di Merito 2012.

I docenti assunti ex art.1, comma 98, lett.a), o lett. b) e c) da GM, potevano, quindi, al termine dell'anno di prova:

- Ottenere la sede definitiva, ma solo nell'ambito della stessa provincia con diritto all'accantonamento dei posti occorrenti (FASE A o FASE B3).
- Presentare domanda di trasferimento interprovinciale (FASE D Mobilità 2016). A questo punto potevano sperare di avere il trasferimento richiesto solo su:
 - posti “resisi vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti” (art.6 CCNI);
 - ma anche su posti resisi vacanti da altri docenti in FASE D “in uscita” in quanto docenti che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento in altra provincia rispetto a quella inizialmente assegnata: in pratica si è potuta realizzare una naturale compensazione tra docenti di “FASE D in entrata” e docenti di “FASE D in uscita” dalla provincia.

Per sillogismo, conseguentemente, se si fosse resa libera una cattedra di un docente di FASE D, la stessa non sarebbe stata MAI e COMUNQUE, per disposto legislativo, riservata alla mobilità della FASE A, B o C della Mobilità, ma, eventualmente, solo ad altri docenti di FASE D.

Si ripete: le cattedre assegnate ai docenti di cui alla lettera a) dell'art.98 e lett. b) e c) da GM non erano disponibili per la mobilità di nessun tipo, ad eccezione, ovviamente, di mobilità interna tra docenti della stessa FASE D.

In conclusione, non costituisce prova di illegittimità della procedura il fatto che ci siano docenti in Fase D trasferiti.

La ricorrente riporta i casi di Baglieri Chiara (assegnata in Sicilia 0026) e Puglisi Sabrina (assegnata in Sicilia ambito 0011).

A sostegno dell'interpretazione letterale della norma sopra riportata, se ne dimostrerà la fondatezza riportando il caso di una situazione reale: il caso del trasferimento di **Baglieri Chiara** in Provincia di Siracusa.

Due docenti assunte in Fase 0 del Piano Assunzionale 2015/2016 di scuola primaria (**all.4**) sono uscite in FASE D dalla Provincia di Siracusa: si tratta di Genco Adriana, che ha ottenuto il trasferimento su posto comune in provincia di Lodi, e Oliveri Maria Rosa che ha ottenuto il trasferimento sul sostegno in altra provincia siciliana Ambito Territoriale 0006 (**all.5**).



A fronte di queste due docenti “in uscita” su posti assolutamente non disponibili per le assegnazioni di docenti di Fase C della Mobilità 2016, due docenti sono “entrate” in FASE D in Provincia di Siracusa: si tratta di Baglieri Chiara, assunta in fase A del Piano Assunzionale 2015/16 in Ambito territoriale di Prato e Pistoia (**all.6**), con punti 29 e precedenza L.104/1992, che ha preso il posto comune lasciato libero da Genco Adriana in Ambito Territoriale 0026 e di Argento Maria Adele (**all.7**), assunta in “Fase 0” in Ambito Catania che, con punti 68 e precedenza prevista da CCNI, che ha ottenuto il posto di sostegno lasciato libero da Oliveri Maria Rosa nell’Ambito Territoriale 0026 (**all.8**).

Docenti FASE D, scuola primaria, in uscita da AT Siracusa (Sicilia 0026)

Cognome e nome	Fase	Tipologia di posto	Punteggio	Ambito Assegnato
GENCO ADRIANA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	COMUNE	41	LOMBARDIA AMBITO 0017
OLIVERI MARIA ROSA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	SOST. MINORATI PSICOFISICI	55	SICILIA AMBITO 0006

Docenti FASE D, scuola primaria, in entrata in AT Siracusa

Cognome e nome	Fase	Tipologia di posto	Punteggio	Precedenza	Provenienza
BAGLIERI CHIARA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	COMUNE	29	Sì	PROVINCIA DI PRATO E PISTOIA
ARGENTO MARIA ADELAIDE	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	SOST. MINORATI PSICOFISICI	68	Sì	PROVINCIA DI CATANIA

Per la conferma della validità dei trasferimenti di docenti in FASE D, si vedano:

- Tribunale di Bologna, ordinanza su reclamo n.5572 del 23/06/2017 (**all.9**)
- Tribunale di Arezzo, ordinanza n.3048 del 26/10/2017 (**all.10**)

3. Come funzionava la Mobilità 2016

Preliminarmente è necessario svolgere le seguenti premesse in merito alle condizioni giuridiche relative alla immissione in ruolo della ricorrente.

La stessa è stata immessa in ruolo in esito al piano straordinario assunzionale di cui alla L.107/2015 (art.1, comma 98, lettera c) e ha partecipato alle operazioni di mobilità stabilite dal comma 108 della L.107/2015 e dall’ OM n.241 dell’8/4/2016 (FASE C).

L’assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale si è svolta in un’unica fase per gli assunti da graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano assunzionale di cui alla legge 107/2015.

I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento hanno partecipato tutti alla FASE C dei movimenti prevista dall’art.6 del CCNI dell’8 aprile 2016 per tutti gli ambiti nazionali.



L'art.6 del CCNI prevede che la mobilità sia suddivisa in 4 distinte fasi.

“FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e D del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.** A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.



2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.”

La ricorrente ha partecipato alla fase C della mobilità.

4. Mobilità 2016: la previsione legislativa della diversità di trattamento dei docenti.

La ricorrente rileva che, in generale, docenti con punteggio inferiore al proprio, ma appartenenti a fasi diverse della Mobilità 2016 avrebbero ottenuto il trasferimento in Sicilia e in Provincia di Messina.

Di alcuni di questi si riporta qui di seguito la posizione:

Provincia	Cognome	Nome	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Descrizione Tipo Posto
Siracusa	BAGLIERI	CHIARA	29	D	SIC0000026	COMUNE

Provincia	Cognome	Nome	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Descrizione Tipo Posto
Messina	CASELLA	MARIA	16	B3	SIC0000013	COMUNE
Messina	DIAMANTE	MARIAROSA	16	B3	SIC0000013	COMUNE
Messina	ALIQUO'	MARCELLA	15	B3	SIC0000016	COMUNE
Messina	SCIBILIA	FABRIZIO	22	B3	SIC0000016	COMUNE
Messina	TORRE	MARIA	15	B3	SIC0000016	COMUNE
Messina	VIOLETTI	LUCIA ROSA	18	B3	SIC0000016	COMUNE
Messina	ZANGHÌ	MARIASERENA	16	B3	SIC0000013	COMUNE

Come è possibile osservare, appartengono alla FASE D e alla FASE B3 della mobilità.

Non è certamente la contrattazione collettiva che ha stabilito una diversità di trattamento delle diverse categorie dei docenti nella Mobilità 2016/2017 bensi la stessa Legge 107/2015.

La normativa di rango superiore, conseguentemente, non potrà essere disapplicata se non con intervento della Corte Costituzionale.

Vediamo il sistema assunzionale straordinario per l'a.s. 2015/2016 posto in essere dalla Legge n.107/2015.

L'art.1, comma 96, ha espressamente previsto:

“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:



- c) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n.75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
- d) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”.

L'ordine delle operazioni di nomina, le scelte degli interessati e l'assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2015/2016 sono state invece regolamentate dai successivi commi 98, 99 e 100 dello stesso art.1.

“98.Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- d) I soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;
- e) In deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;
- f) In deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.

Terminata questa prima fase di assunzioni, per l'anno 2016/2017 la stessa legge citata ha previsto una ulteriore fase di mobilità nazionale estesa a tutti i docenti immessi in ruolo.

“108.Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e



disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.”

I docenti immessi in ruolo ex art.1, comma 98, lett. a), L.107/2015 da Graduatorie di Merito Concorso 2012 e da Graduatorie ad Esaurimento, provengono dalle cosiddette “Fasi 0 o A” del piano assunzionale ed hanno potuto avere la cattedra in quanto immediatamente disponibile rispetto alla propria posizione in GAE provinciale (cattedre disponibili per coprire il naturale *turn over*). Tali docenti potevano partecipare alla assegnazione provinciale di sede definitiva al termine del periodo di prova partecipando alla FASE A (o residuale FASE D in caso di richiesta di trasferimento interprovinciale).

Per disposizione legislativa, invece, i docenti immessi in ruolo da Graduatorie di Merito ex art.1, comma 98, lettere b) e c), **non hanno avuto l'obbligo di presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale** ex art.1, comma 108 L.107/2015, ben potendo mantenere quella già assegnata a far data dal 01/09/2015.

Il comma 108, infatti, impone l'obbligo di presentare domanda di mobilità nazionale solo ai “soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)” con esclusione, quindi, di tutti i soggetti assunti ex comma 96, lett.a da Graduatore di Merito.

In altre parole, la domanda di mobilità a livello nazionale deve obbligatoriamente essere presentata dai docenti immessi in ruolo da Graduatore ad Esaurimento (c.96, lett.b) immessi in ruolo non per ricoprire cattedre da naturale *turn over* di docenti (c.98, lettere b e c).

I docenti immessi in ruolo da Graduatorie di Merito del concorso del 2012 non ai sensi del comma 98 lettera a), non avevano l'obbligo di presentare domanda di mobilità a livello nazionale, ma solo l'obbligo di proporre istanza di mobilità all'interno della stessa provincia per ottenere la sede definitiva al termine dell'anno di prova nella stessa provincia (FASE B3).

Le cattedre assegnate a tale categoria di docenti (comma 98, lett. a) non sono da considerarsi disponibili per le operazioni di mobilità nazionale del 2016.

Il comma 108 prevede che nel novero delle cattedre da rendere disponibili per la mobilità 2016 dei docenti assunti entro il 2014/2015 si considerino tutte le cattedre assegnate nel 2015 ai docenti assunti da GAE escludendo così nel novero le cattedre assegnate ai docenti assunti da GM/2012 (“tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria ... ai soggetti di cui al comma 96, lett. b”).

Questo è il motivo del cosiddetto “accantonamento” delle cattedre a favore dei docenti appartenenti alla FASE B3.



In più vi è da osservare che il citato comma 108, L.107/15 ha inserito la parola “*successivamente*” riferito all’ordine da seguire nella procedura dei trasferimenti per i docenti assunti da GAE: sta ad indicare, per sillogismo, che, non solo i docenti assunti ante 2014/2015 debbano essere trattati “*prioritariamente*” rispetto ai docenti assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c), ma anche che, i docenti provenienti da Graduatorie ad Esaurimento assunti ex art.1, comma 98, lett. b e c, debbano essere trattati “*successivamente*” rispetto ai docenti provenienti da GM/2012 in quanto gli stessi non sono stati espressamente richiamati dal comma 108 tra i docenti con l’obbligo di presentare domanda di mobilità.

Per quanto riguarda la docente indicata in FASE D, l’amministrazione scrivente non intende entrare nel merito delle modalità di assegnazione delle cattedre a docenti di tale fase della mobilità.

Quand’anche venisse dichiarata illegittima la divisione in FASI differenti della mobilità, la richiamata docente Baglieri, la stessa vanta punteggio nettamente superiore a quello vantato dalla ricorrente.

Ritornando al ricorso, sono del tutto infondate le eccezioni di illegittimità del CCNI che ha previsto illegittime disparità di trattamento dei docenti non previsti dalla Legge 107/2015.

E’ stata data interpretazione letterale del testo normativo. Dalla stessa emerge chiaramente la diversità di trattamento operata dalla legge sia nel processo assunzionale sia nella determinazione delle fasi della mobilità.

5. La giurisprudenza sulla Mobilità 2016.

Giurisprudenza costante di questo Tribunale riconosce la legittimità del CCNI/Mobilità 2016 nella differenziazione fra docenti assunti da GAE e docenti assunti da GM-Concorso 2012.

Una per tutte si riporta quanto espresso recentemente dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, Sentenza n.91/2018 (**all.11**).

“La disparità di trattamento si realizzerebbe in particolare per effetto dell’accantonamento dei posti in favore degli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, nonché dei soggetti risultati idonei al concorso 2012, consentendo a questi ultimi di rimanere esclusi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata nell’anno precedente. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, l’articolazione delle operazioni di mobilità per fasi successive, prevista dal CCNI 8 aprile 2016, appare coerente con l’ordine di sequenza delle fasi del piano di reclutamento straordinario delineato dalla legge 13 luglio 2015 n. 107. Anche ai fini dell’immissione in ruolo, infatti, i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012 (docenti di cui all’art. 1, comma 96, lett. a) della legge citata) sono collocati in posizione prioritaria rispetto a quelli provenienti dalla graduatorie ad esaurimento (cfr. art. 1, comma 100: “all’assunzione si provvede scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento”).

E’ ancora la legge 13 luglio 2015 n. 107 a stabilire, all’art. 1, comma 108, che i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento - docenti di cui al comma 96, lettera b) - partecipino per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità “su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale”, così come stabilito dall’art. 6 CCNI.

Il differente trattamento riservato in sede di mobilità alle diverse categorie di docenti non sembra dunque confliggere con l’art. 3 della Costituzione, trattandosi di apprezzamento che



rientra nella discrezionalità delle parti sociali e ricalca in buona misura la sequenza di fasi prevista dal legislatore in sede di reclutamento straordinario. Esso risulta, altresì, coerente con la diversità delle fattispecie considerate, che differiscono sia per le modalità di reclutamento del personale (segnatamente concorso pubblico vs. graduatoria sulla base dei servizi prestati), sia per il carattere volontario o obbligatorio della partecipazione alla procedura (la mobilità è volontaria per i docenti immessi in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015, titolari di sede definitiva, e obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, assegnati a sede provvisoria e da destinare a sede definitiva). D'altra parte, per quanto non direttamente previsto dalla fonte primaria, la materia della mobilità è rimessa alla contrattazione collettiva ed alla relativa concertazione in sede sindacale, cui deve riconoscersi ampio margine di autonomia e insindacabilità nella regolamentazione della materia.”

Si allega la recentissima sentenza della Corte d'Appello di Brescia – sentenza n.308 del 14/12/2017 (all.12) - con la quale si conferma la validità e legittimità della procedura di Mobilità del personale docente relativamente all'anno 2016/2017.

L'amministrazione resistente fa proprie tutte le motivazioni relative alla validità della procedura di mobilità del 2016 espresse dalla Corte.

In particolare si riporta:

“Preliminarmente va affermato che il CCNL del 29.11.2007 all'art. 4, comma 2 prevede espressamente che la materia della mobilità sia regolamentata in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale ed è pertanto dall'esame di questa e della sua applicazione che occorre prendere le mosse.

Le doglianze della Capparelli in merito all'assegnazione del personale docente ai vari ambiti territoriali potrebbero risultare fondate, infatti, perlomeno in relazione ad alcune delle posizioni da ultimo citate, solo se il criterio per l'assegnazione fosse rappresentato esclusivamente dal punteggio posseduto da ciascun docente, mentre dal CCNI inerente alla mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2016/2017 emerge come questa sia stata determinata secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, per cui assume particolare rilievo la gerarchia delle preferenze espresse dall'interessato.

Il MIUR ritiene che la procedura, adottata d'intesa con i sindacati, sia trasparente e in linea con le previsioni normative in merito alla mobilità del personale scolastico, nonché conforme ai principi posti a fondamento dell'attività della pubblica amministrazione.

La ricorrente sostiene, invece, l'erronea interpretazione della normativa che ha comportato l'assegnazione di docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente su posti indicati dalla stessa ricorrente come preferiti rispetto alla sede assegnata.

E' utile innanzitutto ricostruire la normativa: l'assunzione della ricorrente è avvenuta nell'ambito del piano straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/2016 ex art. 1, comma 98, lett. c, della l. n.107/2015, il quale ha previsto la suddivisione in tre fasi, venendo qui in considerazione la fase C, per la quale è previsto che “in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 [ossia i posti relativi al c.d.organico “aggiuntivo” o “potenziato” contestualmente approvato dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 e



ripartito per ciascuna regione mediante la citata “Tabella 1”], secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.

La ricorrente ha partecipato alla fase C delle operazioni di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale per l'a.s. 2016/2017, previsto dall'art. 1, comma 108, della l. n. 107/2015, secondo il quale “i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo”.

Tale piano di mobilità è disciplinato in primis dal C.C.N.I. siglato l'08.04.2016, il quale prevede all'art. 2, comma 3, che “i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali.

Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di vicinanza degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.”, e all'art. 6 disciplina le “fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, prevedendo, al comma 1, che “gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza” e al comma 2 che “le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”, allegato 1 che, a sua volta, dispone che nella fase C “l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei



docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina". Viene, inoltre, in considerazione la disciplina predisposta dall'O.M. n. 241 dell'8/7/2016 la quale ha determinato le "modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo integrativo concernente la mobilità del personale della scuola" e ha previsto, all'art. 9, che "10. Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali. [...] 17. Il personale del comma 96 dell' art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M.".

Alla luce delle doglianze contenute nell'appello va premesso che non è stato a causa di un malfunzionamento dell'algoritmo che alcuni ambiti prescelti dalla ricorrente sono stati assegnati a soggetti con punteggio inferiore, essendo ciò derivato dall'interpretazione letterale delle disposizioni disciplinanti la materia che sono state applicate attraverso il richiamato algoritmo.

D'altro canto, se anche per ipotesi vi fosse stato un errore nel funzionamento dell'algoritmo, ciò non potrebbe, di per sé solo ,determinare l'accoglimento della domanda volta ad ottenere non il rinnovo della procedura di mobilità, ma l'assegnazione di un ben preciso ambito territoriale, in assenza di allegazioni dell'incidenza dell'allegato malfunzionamento sulla posizione specifica della ricorrente."

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Si allegano le recentissime sentenze della Corte d'Appello di Milano e di Brescia, per meglio sostenere quanto affermato e riportare la giurisprudenza di recentissima formazione:

1. Corte d'Appello di Milano, sent. 541 del 2018 (**All.13**);



2. Corte d'Appello di Milano, sent. 524 del 03.04.2018 (**All.14**);
3. Corte d'Appello di Brescia, sent. 308 del 14.12.2017 (All.12);
4. Corte d'Appello di Milano, sent. 406 del 16.03.2018 (**All.15**);
5. Corte d'Appello di Milano, sent. 293 del 01.03.2018 (**All.16**);
6. Corte d'Appello di Milano, sent. 604 del 30.03.2018 (**All.17**).

Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

RIGETTARE nel merito ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.

CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Allega:

1. Stato Matricolare
2. Domanda di Mobilità 2016 con allegati (a, b, c e d);
3. Tribunale di Milano, Sent. 3391 del 27.02.2018, dott.ssa Capelli;
4. Scheda Genco e Olivieri in Uscita da AT Siracusa in FASE D
5. Estratto trasferimenti di docenti in Fase D in entrata in AT Siracusa
6. Nomina di Baglieri in AT Prato nel 2015
7. Nomina di Argento in AT Catania nel 2015
8. Nomina di Olivieri in AT Siracusa nel 2015
9. Tribunale di Bologna ordinanza n.5572 del 23/06/2017
10. Tribunale di Arezzo ordinanza n.3048 del 26/10/2017
11. Tribunale di Milano, sent.91/2018
12. Corte d'Appello di Brescia, sentenza n.308 del 14/12/2017
13. Corte d'Appello di Milano, sent. 541 del 2018;
14. Corte d'Appello di Milano, sent. 524 del 03.04.2018;
15. Corte d'Appello di Milano, sent. 406 del 16.03.2018 (All.17);;
16. Corte d'Appello di Milano, sent. 293 del 01.03.2018 (All.18);.
17. Corte d'Appello di Milano, sent. 604 del 30.03.2018.

Milano, 28/05/2018

Il Funzionario delegato
(Dr.ssa Emanuela Lucia Romano)

